

Nomina dell'organo di controllo srl: probabile rinvio dell'obbligo

Verso il rinvio di un anno dell'**obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore** per le società a responsabilità limitata e le società cooperative per le quali ricorrano i requisiti previsti dall'art. 379, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con un emendamento approvato al Senato, dalle commissioni Giustizia e Industria, riunite per la conversione in legge del Dl. 24 agosto 2021 n. 118, si prevede di **prorogare ai bilanci relativi all'esercizio 2022**, approvati nel 2023, il termine per dotarsi di un organo di controllo interno.

Tra gli emendamenti approvati, anche il rafforzamento dei requisiti di indipendenza dell'esperto rispetto all'imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi. Ai divieti già previsti dall'art. 4 del Dl. n. 118/2021, ovvero:

- divieto di essere legato all'impresa o alle altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale
- non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore
- non essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa

viene ora aggiunto che:

- "chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione

della composizione negoziata”.

Viene inoltre specificato, con una modifica all’art. 5 del predetto decreto, che l’esperto **non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.**

(MF/ms)